

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2/2012

DEL 10/01/2012

Oggetto: **L.R.21/2000 - Art.3 - lett.a), b), c) ed i). Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole - Annualità 2002. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Loi Mauro (CUAA LOIMRA68L27F979B).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la L.R. 21/2000 art.3 lett. a), b), c) ed i). - Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole - annualità 2002;
- PREMESSO** che, con determinazione del Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Nuoro n. 415/76 del 03/08/2004, notificata alla ditta in data 11/08/2004, è stato concesso alla ditta Loi Mauro un finanziamento a valere sulla misura in oggetto. L'art. 13 di detta determinazione fissava in 18 mesi il termine per l'ultimazione dei lavori, a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2/2012

DEL 10/01/2012

- PREMESSO** che, con nota n. 8806 del 13/10/2006, l'Ufficio istruttore ha comunicato alla Ditta che i termini concessi per la realizzazione delle opere erano scaduti. Pertanto, veniva invitata a far pervenire la richiesta di accertamento di regolare esecuzione dei lavori corredata dalla documentazione necessaria, pena la revoca del finanziamento;
- PREMESSO** che, con nota n.3244 del 25/01/2007, l'Ufficio istruttore ha notificato alla ditta l'avvio del procedimento di revoca del contributo, assegnandole il termine di 30 giorni per la presentazione di memorie e/o osservazioni. La Ditta non ha riscontrato la suddetta comunicazione;
- PREMESSO** che, con nota 39489 del 11/07/2007, la Ditta ha inoltrato la richiesta di collaudo allegando la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;
- PREMESSO** che, in data 30/04/2008, l'Ufficio Istruttore inoltrava alla Ditta una richiesta di documentazione integrativa, necessaria per il completamento degli atti istruttori, assegnandole il termine di 10 giorni. La ditta non ha riscontrato la suddetta richiesta. Quindi, in data 22/09/2008 le è stato inoltrato un sollecito;
- PREMESSO** che, con verbale di accertamento finale di regolare esecuzione del 30/10/2008, il funzionario istruttore proponeva la revoca della concessione in quanto la Ditta non aveva prodotto la documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore con le note del 30/04/2008 e del 22/09/2008;
- PREMESSO** che, con nota prot. 21172 del 05/11/2008, notificata l'08/11/2008, il Servizio Territoriale del Nuorese comunicava al Sig. Loi il preavviso di revoca della concessione per le motivazioni sopra riportate. Alla Ditta venivano concessi 10 giorni per la presentazione di osservazioni contrarie e/o documentazione;
- PREMESSO** che, in data 11/11/2008, la Ditta ha comunicato di non aver ancora ricevuto dall'Ente preposto (Genio Civile e Provincia), l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua dal pozzo trivellato realizzato in azienda, già sottoposto ad

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2/2012

DEL 10/01/2012

accertamento dal tecnico dell' Argea. Inoltre, il comune di Dorgali non aveva ancora rilasciato la rettifica dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dello stesso pozzo e del serbatoio di accumulo. Quindi, la Ditta chiedeva che la determinazione di concessione non venisse revocata, avendo essa realizzato tutte le opere previste in concessione. In data 03/03/2010, dopo aver ottenuto dagli Enti preposti le autorizzazioni di legge, la Ditta ha fatto pervenire detti documenti all'Ufficio istruttore;

PREMESSO

che, con nota n. 11547 del 11/08/2010, è stata notificata alla Ditta la determinazione n. 2456 del 06/08/2010 del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, la quale disponeva la revoca della Determinazione di concessione del contributo e il recupero dell'anticipazione erogata, maggiorata degli interessi di legge. Il provvedimento era giustificato dalle seguenti motivazioni: 1) l'autorizzazione edilizia per la realizzazione del pozzo trivellato, è stata rilasciata dal Comune di Dorgali il 02/03/2010, cioè circa 31 mesi dopo la richiesta di accertamento di regolare esecuzione, presentata dalla ditta in data 11/07/2007; 2) l'autorizzazione alla ricerca idrica e captazione delle acque sotterranee per uso irriguo è stata rilasciata dalla Provincia di Nuoro in data 16/12/2009, dopo circa 29 mesi dalla richiesta di accertamento di regolare esecuzione;

VISTO

il ricorso gerarchico, prot. n. 9054 del 17/09/2010, con il quale la ditta Loi Mauro chiede l'annullamento della Determinazione di revoca della concessione, e adduce che: 1) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, ancorchè in un mappale diverso da quello previsto in concessione e oggetto di regolari autorizzazioni; 2) le opere sono state realizzate in un mappale diverso in quanto la ricerca idrica aveva rivelato la presenza della falda acquifera nel mappale attiguo a quello oggetto di autorizzazione; 3) dopo la realizzazione delle opere, la Ditta ha chiesto agli enti preposti le nuove autorizzazioni, ottenute dopo che i lavori erano già stati conclusi;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2/2012

DEL 10/01/2012

- VISTO** il punto 1.9.7 delle Direttive di attuazione del bando, che prevede: “in fase di accertamento finale di regolare esecuzione non sono ammesse a liquidazione opere non previste in concessione, se non preventivamente approvate dall'amministrazione;
- VISTO** l'art.15 lett. D) del provvedimento di concessione il quale stabilisce che: “alla ditta concessionaria è fatto obbligo: di richiedere, prima di iniziare la costruzione dei fabbricati la licenza edilizia che dovrà essere prodotta in copia, in sede di accertamento di regolare esecuzione delle relative opere. In sede di accertamento finale dovranno inoltre essere prodotti, in copia, l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua e il certificato di agibilità dei fabbricati realizzati;
- VISTO** l'art. 9 della suddetta determinazione, il quale prescrive che nel caso di mancata esecuzione degli interventi approvati “è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di restituire all'Amministrazione Regionale (omissis) la somma anticipata maggiorata del cumulo degli interessi calcolati al tasso legale”;
- CONSIDERATO** che, la Ditta non ha prodotto le necessarie autorizzazioni entro i termini stabiliti dalla determinazione di concessione;
- CONSIDERATO** che le autorizzazioni relative alle opere realizzate sono state chieste dalla Ditta dopo l'esecuzione degli interventi;
- CONSIDERATO** che le opere sono state realizzate in mappali differenti da quelli previsti in concessione, in assenza di preventiva approvazione dell'Amministrazione;
- RITENUTE** non congrue le motivazioni addotte dal Ricorrente;
- VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 14110 del 29/12/2011; ;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2/2012

DEL 10/01/2012

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso presentato dalla ditta Loi Mauro (prot. n° 9054 del 17/09/2010);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato